



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 771/2018 promosso da:

Rosita e Nicola, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Fontana e Nicola Alberti del Foro di Vicenza

RICORRENTI

contro

IMMOBILIARE s.r.l. e HOLDING srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentante e difese dall'avv.

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Chiara Campagner
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare *ante causam*, i signori **Rosita e Nicola**, quali soci non amministratori della **Holding srl**, contitolari della quota pari al 25% del capitale sociale, e quali soci non amministratori della **Immobiliare srl**,



contitolari della quota pari al 1% del capitale sociale, hanno chiesto in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 2476, 2° comma, c.c., al Tribunale di ordinare alle predetta società, di consentire loro la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione contabile, amministrativa e fiscale della società, in particolare di tutti i documenti richiesti nella missiva del 29 agosto 2017, fatta eccezione per quelli già indicati nel punto 9 del ricorso, nonché del verbale dell'assemblea della Holding del 19 dicembre 2017, con la fissazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella consegna della suddetta documentazione.

Nello specifico, gli odierni ricorrenti rappresentavano di essersi determinati all'esercizio del diritto di controllo ex art. 2476, 2° comma, c.c., ad essi spettante quali soci non amministratori della società, essendo gli stessi eredi universali del socio Luciano che fino al suo decesso aveva amministrato le due società unitamente agli altri suoi fratelli, nonché soci Giuseppe, Imerio e Patrizia, ancora amministratori.

Paventavano una possibile *mala gestio* delle due società e rappresentavano che, a partire dal 2011, essi avevano apposto le firme ai verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci, senza ricevere alcun avviso di convocazione e senza che vi fosse alcuna previa discussione.

Sicché in data 29 agosto 2017 inoltravano alle due srl resistenti una specifica richiesta di informazioni e di consultazione di documenti (docc. 18,19 e 20 fasc. ricorrente).

Tale istanza veniva riscontrata in data 20.9.2017 dalle due società e parzialmente evasa a seguito dell'accesso concordato in data 6 ottobre 2017 presso lo studio del dott. Giacobbo, commercialista degli altri soci e revisore legale delle società.

Lamentavano di non aver potuto visionare il libro delle adunanze del Cda e dell'assemblea, con i fogli presenza, in quanto era stato loro riferito che i "libri sociali sono in sede per la raccolta delle firme mancanti", di aver avuto a disposizione un tempo insufficiente a fronte della mole della documentazione da esaminare e di non aver ricevuto le informazioni richieste, non essendo comparso alcun consigliere di amministrazione.

La parziale documentazione posta a disposizione dei ricorrenti in occasione dell'accesso presso lo studio Giacobbe veniva loro inviata a mezzo mail in data 13.10.2017, tramite l'utilizzo di dropbox.

In data 27.10.2017 i professionisti incaricati dalle società resistenti caricavano in dropbox dei verbali del Cda e dell'assemblea della Immobiliare e inviavano a mezzo posta al legale dei ricorrenti copia dei verbali assembleari e del Cda della Holding.

I ricorrenti ricevevano, inoltre, le convocazioni per le assemblee della holding del 25.10.2017 e del 19.12.2017, aventi quale ordine del giorno rispettivamente "le delibere inerenti ai compensi degli amministratori per gli anni 2015 e 2016" e le delibere inerenti ai compensi degli amministratori per l'anno 2017", denunciando che nelle precedenti assemblee del 9.6.2015 e del 8.6.2016, in cui erano stati approvati i suddetti compensi, era stata falsamente attestata la loro presenza.



Lamentavano la mancata verbalizzazione delle assemblee del 19.12.2017 e l'informazione sul suo esito.

Denunciavano, inoltre, che gli amministratori percepivano dei compensi incongrui ed esorbitanti sia per l'attività di amministrazione della Holding sia della spa, con una duplicazione ingiustificata di voci.

In diritto, rammentavano che il diritto all'informazione si estende non solo alla documentazione amministrativa e contabile, ma anche a quella più prettamente commerciale.

Lamentavano l'illegittimità dell'art. 36 dello Statuto, che limita il diritto di estrarre copia ai soli libri sociali, nel mentre la facoltà di estrarre copia, tenuto altresì conto che per l'accesso e l'esame della documentazione i soci si devono normalmente avvalere della collaborazione di professionisti, è fondamentale per l'efficace esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 2476, 2° comma c.c.

Evidenziavano, inoltre, che l'art. 2476 riconosce ai soci anche il diritto all'informazione e non solo alla consultazione di documenti ed insistevano pertanto nel richiedere agli amministratori di rispondere per iscritto ai quesiti formulati con la missiva del 29 agosto 2018, con applicazione di una penale in caso di rifiuto.

Le società resistenti si costituivano in giudizio e asserivano di aver messo a disposizione dei ricorrenti tutta la documentazione richiesta sia per la consultazione che per l'estrazione di copie in formato digitale scannerizzato.

Respingevano gli addebiti di irregolarità nella gestione e nella convocazione delle assemblee.

Quanto alla delibera della Holding del 19.12.2017 opinavano che non risulta alcun termine per la verbalizzazione delle assemblee e che i ricorrenti ben avrebbero potuto parteciparvi.

Concludevano per il rigetto del ricorso.

Nella memoria integrativa i ricorrenti evidenziavano che non era stata loro fornita tutta la documentazione richiesta e, inoltre, che la documentazione ricevuta non era aggiornata al 2017.

Lamentavano anche il ritardo nella consegna dei documenti, non senza osservare che essi avevano ricevuto copia dei verbali delle assemblee della Holding solo in data 27.10.2017, a fronte della richiesta inoltrata due mesi prima e comunque significativamente dopo l'assemblea del 25.10.2017, ignorando in tal modo che in precedenza si erano tenute in data 9.6.2015 e 8-6-2015 due assemblee della Holding per deliberare in merito ai compensi agli amministratori, per le quali i ricorrenti non avevano ricevuto la convocazione e che anzi era stata falsamente attestata la loro presenza.

Replicavano le società, a mezzo di una analitica disamina dei documenti invocati dai ricorrenti e di quelli già consegnati, concludendo nel senso dell'integrale soddisfacimento delle domande dei ricorrenti prima del deposito del ricorso.



La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre valutare se sussiste il presupposto processuale della legittimazione attiva, intesa come legitimatio ad causam.

Al riguardo l'art. 2476, 2° comma, c.c. richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore, a nulla rilevando la consistenza della quota di capitale sociale di cui si è titolari. Nel caso in esame, tale requisito appare soddisfatto, in quanto gli odierni ricorrenti sono eredi universali del sig. Luciano socio originario della Holding s.r.l. e titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale e della Immobiliare srl per una quota dell'1%. Sicché, i predetti coeredi sono divenuti contitolari di tale partecipazione e, per l'effetto, soci della società.

Si è, dunque, in presenza di una situazione di comproprietà della partecipazione sociale. In un'ipotesi siffatta, l'art. 2468, u.c., c.c. prevede che i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di specie, il rappresentante comune è il sig. Nicola, come attestato dalla visura storica delle società (docc. 1e 3).

Ebbene, nonostante la lettera della norma induca a ritenere che per tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale, compreso quello alla consultazione della documentazione, vi sia la legittimazione attiva esclusiva del rappresentante comune, questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento accolto da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale *“il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii”* (Trib. Milano, sez. specializzata impresa, ord. 26/09/2016). Ne consegue che l'esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario.

Ritenuta, quindi, sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tra i quali figura pure il rappresentante comune, preme evidenziare che l'art. 2476, 2° comma, c.c. riconosce ai soci di s.r.l., purché non partecipanti all'amministrazione, il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria, diritto quest'ultimo esercitabile sia in prima persona sia indirettamente, avvalendosi cioè dell'ausilio di professionisti di fiducia. Si tratta di un diritto potestativo che può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria e ad avere contezza dell'andamento societario. In tal modo il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli



amministratori. Da qui il carattere strumentale e propedeutico del diritto di informazione e consultazione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c.

Questo potere di controllo, invero, deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente osservando il principio di buona fede e correttezza: la giurisprudenza richiede, infatti, che l'esercizio del diritto di informazione e consultazione non sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali o, addirittura, ad arrecare pregiudizio all'attività sociale o a ostacolare il suo svolgimento.

Al socio spetta sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all'amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese, atteso che, opinando in senso contrario, si vanificherebbe il potere di controllo del socio, stante la difficoltà di studio dei predetti documenti.

Venendo al merito della domanda cautelare, è soddisfatto il requisito del *fumus boni iuris*, atteso che il diritto di informazione e consultazione esiste e spetta agli odierni ricorrenti, quali soci non amministratori della società. Peraltro, gli stessi hanno dato prova di aver avanzato richiesta di accesso alla documentazione sociale con missiva di data 29.08.2017 e di aver avuto ricevuto solo parzialmente la documentazione richiesta tramite l'utilizzo di dropbox in data 13.10.2017 e mediante l'invio di plico postale in data 27.10.2017.

Nello specifico, sostengono i ricorrenti di aver ricevuto la seguente documentazione:
Immobiliare

1. Bilancio di verifica 2012/2013
2. Fatture emesse / ricevute 2010/2016
3. F24 (fino al 2016)
4. Libro giornale 2010/2016
5. Registro acq / vend 2010/2016
6. Schede contabili 2011/2016
7. Estratti conto BPV e CRV (Holding) sino al 2016
8. Libro inventari al 2015
9. Registro beni ammortizzabili
10. Verbali assemblea (dal 29/12/2009 al 18/07/2017) e CdA (dal 12/01/2010 al 14/09/2017)

Holding

1. Estratti conto CRV sino al 2016
2. F24 (fino al 2016)
3. Libro giornale 2010/2016
4. Libri inventario



5. Reg acq./vendite 2010/2016
6. Schede contabili 2010/2016
7. Libro delle adunanze dei soci (dal 30/04/2010 al 18/07/2017) e CdA (dal 30/04/2010 al 18/07/2017).

Assumono che non sono, invece, stati forniti:

- (1) Schede mastro aggiornate al 2017 (p. 1 missiva)
- (2) Verbali contenuti nel Libro delle decisioni dei soci e CdA dell'Immobiliare, rispettivamente da luglio 2017 e settembre 2017 a – quantomeno – dicembre 2017
- (3) Verbali contenuti nel Libro delle decisioni dei soci e CdA della Holding, rispettivamente da luglio 2017 e settembre 2017 a – quantomeno – dicembre 2017 (non è stata fornita documentazione in relazione all'assemblea del 19/12/2017), ovvero deliberazioni o decisioni adottate dagli organi societari non ancora annotate nei libri sociali o non ancora depositate nei pubblici registri (p. 2 missiva)
- (4) Per la Holding Verbali società di revisione (p. 2 missiva) e organo di controllo finché rimasto in carica (p. 2 missiva)
- (5) Deliberazioni adottate dagli organi societari non ancora annotate e/o depositate (p. 3 missiva)
- (6) Documentazione relativa alle eventuali operazioni straordinarie poste in essere dalla società nonché accordi relativi a operazioni di acquisto etc. (p. 4 missiva)
- (7) Documentazione relativa a garanzie reali o personali etc. (p. 5 missiva)
- (8) Elenco contributi o agevolazioni percepite etc. (p. 6 missiva)
- (9) Contratti di locazione, comodato attivi/passivi (p. 7 missiva) (cfr. p. 2 comparsa “mera locazione immobile di proprietà”)
- (10) Contratto di locazione cespiti / beni mobili (p. 8 missiva)
- (11) Elenco clienti / debitori, fornitori / creditori (p. 9 e 10 missiva)
- (12) Contratti di sponsorizzazione superiore a € 5mila (p. 11 missiva)
- (13) Elenco contratti in essere con clausola change of control (p. 12 missiva)
- (14) Prospetto personale dipendente (p. 13 missiva) ed eventuali fringe benefits
- (15) Contratti con i dirigenti (p. 14 missiva)
- (16) Contratti di consulenza / collaborazione etc (p. 15 missiva)
- (17) Comunicazione al registro imprese della cessazione della carica di consigliere per decesso del sig. Luciano sia per Holding che per Immobiliare (verbale 06/10/2017)
- (18) Contratto di cash pooling tra il gruppo

Tenuto conto delle difese della società, osserva il Giudice quanto segue:

- 1) Schede mastro aggiornate al 2017
la disciplina fiscale relativa alla “tenuta dei libri contabili (art. 7 comma 4 ter l. 357 del 1994) prevede effettivamente che la stampa dei libri contabili debba essere effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni annuali e pertanto entro il 31 dicembre 2018 per quanto attiene al 2017; nondimeno, i dati ivi riportati devono essere registrati sugli appositi supporti



informatici e aggiornati e devono poter essere stampati dal gestionale delle società in tempo reale, avendo diritto i soci alla verifica della situazione contabile aggiornata; pertanto, i resistenti dovranno fornire le schede mastro aggiornate all'attualità

- 2) Verbali contenuti nel Libro delle decisioni dei soci e CdA dell'Immobiliare, rispettivamente da luglio 2017 e settembre 2017 a – quantomeno – dicembre 2017

I resistenti assumono che non è stata assunta alcuna delibera in questo lasso di tempo.

Nondimeno, essi dovranno mettere a disposizione il libro soci e il libro del Cda dell'Immobiliare aggiornati all'attualità, onde consentire ai ricorrenti di svolgere le verifiche del caso;

- 3) Verbali contenuti nel Libro delle decisioni dei soci e CdA della Holding, rispettivamente da luglio 2017 e settembre 2017 a – quantomeno – dicembre 2017 (non è stata fornita documentazione in relazione all'assemblea del 19/12/2017). Vale quanto espresso al punto 2.
- 4) Verbali società di revisione e organo di controllo. Vale quanto argomentato sub 2. I ricorrenti dovranno mettere a disposizione il libro del Collegio sindacale fino alla data di cessazione dell'organo, non risultando gli stessi ricompresi nell'elenco di cui alla nota 3 pag. 11 del ricorso e tutta la documentazione proveniente dalla società di revisione
- 5) Deliberazioni adottate dagli organi societari non ancora annotate e/o depositate. Si tratta di assunto generico ed inconferente
- 6) Documentazione relativa ad operazioni straordinarie. La richiesta non è sufficientemente determinata
- 7) Garanzie personali e reali. Parte resistente dovrà produrre il finanziamento ipotecario-fondario accesso con Banca Popolare di Vicenza in data 20.4.2009 e il connesso contratto di apertura di credito in conto corrente, nonché ogni altro contratto di garanzia reale e i contratti di garanzia personali stipulati in favore della società;
- 8) contributi o agevolazioni. Si tratta di domanda generica e non sono stati allegati circostanze che possano indurre a ritenere verosimile l'ottenimento da parte delle due società di contributi e agevolazioni;
- 9) contratti di locazione o comodato. Dovrà essere fornito ai ricorrenti il contratto di locazione del 14.01.2010 e ogni altro contratto di locazione in essere.
- 10) Elenco clienti / debitori, fornitori / creditori. Sono stati forniti solo fino al 31.12.2016 e quindi dovrà essere consegnato il prospetto aggiornato all'attualità
- 11) Contratti di sponsorizzazione superiore a € 5mila. Non vi è alcuna evidenza sull'esistenza di una siffatta tipologia di contratti.



- 12) Elenco contratti in essere con clausola change of control. Si tratta di domanda generica e non sono stati allegati circostanze che possano indurre a ritenere verosimile la stipula di contratti con clausola change of control
- 13) Prospetto personale dipendente ed eventuali fringe benefits
- 14) Contratti con i dirigenti. Dalle visure camerali delle due società resistenti non risultano dipendenti e dirigenti, sicché la richiesta è inconferente.
- 15) Contratti di consulenza / collaborazione etc. le resistenti dovranno consegnare i contratti di consulenza infragruppo, il contratto professionale con studio Giacobbo e Associati, il contratto con spa e ogni altro contratto di consulenza;
- 16) Comunicazione al registro imprese della cessazione della carica di consigliere per decesso del sig. Luciano sia per Holding che per Immobiliare. Si tratta di documenti pubblici, che i ricorrenti possono estrarre dal registro delle imprese
- 17) Contratto di cash pooling; i ricorrenti hanno indicato nelle note a verbale delle circostanze che inducono a ritenere verosimile la sussistenza di un tale contratto.

Parte ricorrente fa valere anche il diritto all'informazione: l'art. 2476, 2° comma cc. espressamente riconosce il diritto di informazione e di consultazione in capo al socio: l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali costituisce il fine al quale è preordinato l'accesso alla documentazione sociale. Invero, la consultazione piena di tutta la documentazione sociale negli ampi termini sopra segnalati consente al socio di avere contezza della situazione economico patrimoniale e finanziaria della società e di esercitare un potere di controllo.

Ora sulla scorta di queste considerazioni, occorre procedere alla disamina dei punti 1 a 24 contenuti nella missiva dei ricorrenti del 29 agosto 2017 e riproposti alle pagg. 4 e 5 della memoria integrativa:

- 1) situazione dei conti aggiornata. Gli ultimi bilanci risalgono al 2016 e quindi l'istanza deve essere accolta
- 2) rapporti con gli istituti di credito: le società hanno consegnato gli estratti conto relativi ai conti corrente in essere; dovranno inoltre fornire copia di tutti i contratti bancari attualmente in corso di esecuzione e gli estratti dei conti correnti fino all'attualità;
- 3) ragioni della variazioni di fatturato e prospettive future; dagli ultimi bilanci in atti relativi alle due società non si registrano scostamenti significativi, sicché difetta il presupposto su cui è fondata la richiesta. Si tratta, peraltro, di argomenti che potranno essere approfonditi durante le assemblee chiamate per l'approvazione dei prossimi bilanci di esercizio;
- 4) regolarità fiscale, retributiva e contributiva. Si tratta di doglianza generica, che viene meglio specificata sub 14 e 15
- 5) adeguatezza del fondo svalutazione crediti e delle prospettive di incasso dei crediti iscritti nonché della solvibilità dei relativi debitori; si tratta di



informazioni che i ricorrenti possono acquisire in parte dalle note integrative allegati ai bilanci di esercizio; i resistenti dovranno fornire un prospetto analitico aggiornato all'attualità di ciascun credito, con indicazione della scadenza e dello stato di solvibilità di ciascun debitore.

- 6) previste acquisizioni, cessioni, cooperazioni, ristrutturazioni e riorganizzazioni inclusi: lettere di intenti, memorandum of understanding, impegni di riservatezza. Si tratta di deduzioni del tutto generiche, slegate da ogni riferimento alla concreta realtà di impresa in cui operano le due società resistenti e in questi non può essere accolta
- 7) termini di pagamento in uso. Si tratta di informazioni evincibili dalla documentazione contabile che i ricorrenti avranno a disposizione all'esito del presente giudizio.
- 8) fatti o circostanze che possano incidere negativamente sull'utilizzo presente o futuro degli immobili di proprietà della Società o dalla stessa occupati ad altro titolo. Nelle note autorizzate a verbale i ricorrenti hanno chiarito che essi intendono ricevere informazioni sulle rimanenze immobiliari e sulla loro destinazione e visionare copia dell'accordo stipulato con il Comune di Bolzano Vicentino in data 26.09.2007; in tali termini, l'istanza è ammissibile;
- 9) fatti o circostanze che possano incidere negativamente sull'uso o sulla vendita di beni di cui la Società sia proprietaria o utilizzatrice; vale quanto osservato sub 8
- 10) contratti stipulati a condizioni non di mercato e al di fuori dell'ordinaria attività della Società; si tratta di deduzione generica
- 11) contratti con parti correlate (tra cui, eventuali transazioni stipulate con i soci, il management, i consiglieri, le società in rapporto attivo o passivo di collegamento); la richiesta può essere accolta nei limiti in cui effettivamente siano stati stipulati i suddetti contratti;
- 12) eventuali accordi parasociali, sindacati di voto o qualsiasi altro accordo intercorso tra i soci della Società in relazione all'esercizio dei diritti sociali o alla gestione della Società; l'istanza non è esattamente intellegibile e comunque non è ammissibile se riferita ai soci
- 13) impegni assunti dalla Società che limitino la sfera di attività della stessa (ad esempio, impegni a non svolgere determinate attività o a non operare in determinati settori); si tratta di istanza generica, non circostanziata
- 14) ispezioni fiscali, accertamenti, adesioni a pvc, ravvedimenti operosi, contestazioni di infrazioni e sanzioni emesse nei confronti della Società da parte delle competenti autorità in relazione all'esercizio dell'attività della Società; le resistenti dovranno consegnare copia dei verbali ispettivi e degli altri documenti indicati se effettivamente esistenti
- 15) elenco delle ispezioni avvenute negli ultimi cinque anni e di quelle prospettate da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro e copia dei verbali eventualmente



redatti dagli ispettori; non risultano dipendenti delle due società e quindi la richiesta non può essere accolta

- 16) dettaglio e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, inclusi descrizione, valori lordi e netti, capitalizzazioni e criteri di ammortamento; le società resistenti devono riferire su tali circostanze all'attualità
- 17) movimentazione fondo svalutazione crediti, con indicazione di accantonamenti, utilizzi, aggiustamenti, alla fine di ciascun periodo; vale quanto esposto sub 16
- 18) principali posizioni di scaduto e sui crediti in contenzioso, se presenti; all'esito del presente giudizio i ricorrenti disporranno della documentazione per verificare quanto di interesse
- 19) dettaglio TFR, TFM e altri fondi per indennità. Gli stessi ricorrenti hanno preso atto di quanto dedotto dalle resistenti sul punto
- 20) dettaglio degli anticipi da clienti per cliente con relative scadenze; vale quanto esposto sub 19
- 21) dettaglio dei debiti a breve e medio termine; i resistenti dovranno fornire un prospetto analitico di ciascun debito, con indicazione dei creditori e della scadenza di ciascuno
- 22) dettaglio di cassa, disponibilità da conto corrente bancario e debiti finanziari; si tratta di informazioni che i ricorrenti potranno trarre in parte dalla documentazione bancaria, mentre le resistenti dovranno fornire aggiornamenti sullo stato della cassa;
- 23) dettaglio contenziosi o impegni non indicati in bilancio; parte ricorrente riferisce che sussiste un contenzioso tra l'Immobiliare e Alcatraz e la resistente dovrà fornire chiarimenti al riguardo
- 24) dettaglio dei costi sostenuti con società residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata ("black list") e descrizione della procedura adottata per la deduzione di detti costi, nonché eventuali modelli di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata. Parte resistente ha dichiarato di non intrattenere rapporti con società in paesi Black list

In punto di *periculum in mora*, si ravvisa la necessità per i soci ricorrenti di essere tempestivamente resi edotti del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l'eventuale *mala gestio* degli amministratori.

Tutto ciò premesso, il ricorso cautelare va accolto, con conseguente ordine alle società di consentire la consultazione della documentazione sociale nei limiti indicati in dispositivo e illustrati in motivazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Infine, è fondata la richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni giorno ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai



sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovendosi tale norma ritenere applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare.

L'astreint viene circoscritto e non sarà applicabile alle statuizioni inerenti alla consegna dei contratti con parti correlate e dei verbali di ispezioni fiscali, accertamenti, adesioni a pvc, ravvedimenti operosi, contestazioni di infrazioni e sanzioni, non essendovi certezza sulla effettiva sussistenza di tale documentazione.

Ai sensi dell'art. 669 octies, 7° comma, c.p.c., trattandosi di un procedimento d'urgenza volto all'emanazione di un provvedimento avente natura anticipatoria, si deve provvedere sulle spese, che vengono compensate per 1/3, tenuto conto della documentazione consegnata dalle resistenti prima dell'inizio del giudizio e per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) accoglie parzialmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. e per l'effetto ordina a Holding srl e Immobiliare srl di consentire ai ricorrenti Rosita e Nicola, anche per il tramite di un professionista di loro fiducia, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la consultazione della seguente documentazione, aggiornata alla data della presente ordinanza, con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a spese della parte ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi:
 - a) Schede mastro;
 - b) Libro delle decisioni dei soci dell'Immobiliare srl e delle decisioni del Cda della medesima società;
 - c) Libro delle decisioni dei soci e CdA della Holding srl aggiornati al 31 dicembre 2017, inclusa la delibera del 19.12.u.s.;
 - d) Libro del collegio Sindacale della Holding fino alla data di cessazione dell'organo e documentazione proveniente dalla società di revisione;
 - e) contratto di locazione del 14.01.2010 e ogni altro contratto di locazione in essere;
 - f) Elenco clienti / debitori, fornitori / creditori aggiornato;
 - g) copia del finanziamento ipotecario-fondario accesso con Banca Popolare di Vicenza in data 20.4.2009, il connesso contratto di apertura di credito in conto corrente, ogni altro contratto bancario in essere con riferimento ad entrambe le società resistenti, nonché ogni altro contratto di garanzia reale; contratti di garanzia personali stipulati in favore delle due società resistenti; gli estratti dei conti correnti dal 1.1.2017 fino all'attualità;
 - h) contratti di consulenza infragruppo, il contratto professionale con studio Giacobbo e Associati, il contratto con spa e ogni altro contratto di consulenza, in cui sia parte una delle due società resistenti;
 - i) contratto di cash pooling;



- j) situazione dei conti aggiornata;
- k) prospetto analitico dei crediti di ciascuna delle società resistenti, con indicazione della scadenza di ciascuno e dello stato di solvibilità del debitore;
- l) relazione aggiornata all'attualità sullo stato e sulla destinazione delle rimanenze immobiliari e accordo stipulato con il Comune di Bolzano Vicentino in data 26.09.2007;
- m) relazione aggiornata all'attualità contenente il dettaglio e le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, inclusi descrizione, valori lordi e netti, capitalizzazioni e criteri di ammortamento, movimentazione fondo svalutazione crediti, con indicazione di accantonamenti, utilizzi, aggiustamenti, alla fine di ciascun periodo;
- n) prospetto analitico di ciascun debito, con indicazione nominativa dei creditori e della scadenza di ciascuno;
- o) contratti con parti correlate se esistenti, con riferimento a ciascuna delle società resistenti;
- p) verbali di ispezioni fiscali, accertamenti, adesioni a pvc, ravvedimenti operosi, contestazioni di infrazioni e sanzioni emesse nei confronti della Società da parte delle competenti autorità in relazione all'esercizio dell'attività della Società, se esistenti;
- q) stato di cassa aggiornato;
- r) relazione di aggiornamento sulla controversia tra Immobiliare e Alcatraz;
- 2) fissa in € 50,00 (cinquanta) la somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, (con esclusione della consegna dei contratti con parti correlate, dei verbali di ispezioni fiscali, accertamenti, adesioni a pvc, ravvedimenti operosi, contestazioni di infrazioni e sanzioni);
- 3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente i restanti 2/3, che liquida in € 2.000,00, per compenso professionale, € 690,66 per anticipazioni, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Si comunichi.

Venezia, lì 16.06.2018

Il Giudice
Dott.ssa Chiara Campagner

